

**ORDINANZA N. 1 / 2025 / LIER  
AEROPORTO DI ORISTANO FENOSU**

**Adozione del Regolamento di Scalo**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA  
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI ORISTANO FENOSU**

- VISTI** gli artt. 687, 691bis, 705, 718, 792, 1174, 1175, 1235 e 1236 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, modificato dal D.lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 e dal D.lgs. n. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il D. Lgs. n. 250 del 25 luglio 1997 che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** l'art. 2, comma 3, del D. L. n. 237/2004, convertito in Legge n. 265/2004, recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», il quale prevede l'adozione da parte di ENAC, sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV S.p.A. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, del regolamento di scalo;
- VISTO** l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, nonché l'art. 687 del Codice della Navigazione, che assegna all'ENAC, autorità nazionale nel settore dell'aviazione civile, un ruolo indipendente dai fornitori dei servizi;
- VISTI** il Regolamento di esecuzione (UE) 2009/1254 del 18 dicembre 2009 che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300 /2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e ss.mm.ii e il Regolamento di esecuzione UE 2015/1998 del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea e ss.mm.ii, nonché, il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (edizione vigente);
- VISTA** la Circolare ENAC APT 19 del 26.10.2005, con la quale l'ENAC ha fornito le linee guida per la predisposizione del Regolamento di Scalo da parte del gestore aeroportuale;
- VISTO** il Regolamento "Affidamento Aeroporti Demaniali Statali Minori" Ed.1, REV

5 del 20.09.2024;

- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 13.06.2023 tra ENAC e Società SOGEAOR S.r.l. che disciplina il rapporto concessorio tra l'Ente e il Gestore dell'aeroporto di Oristano;
- VISTO** il provvedimento n. 16198 del 05.02.2024 con il quale è stato disposto l'affidamento in concessione dell'aeroporto di Oristano a favore della Società SOGEAOR S.r.L. per la durata di 20 anni a decorrere dal 05.02.2024;
- CONSIDERATA** l'esigenza di definire il quadro di attribuzioni e responsabilità tra i vari soggetti che operano in aeroporto;
- CONSIDERATO** che il Regolamento di Scalo, che si intende adottare, conferma e si fonda sulla piena applicazione del principio di separazione di attività tra l'Autorità dell'Aviazione Civile, che svolge funzioni di regolazione tecnica, vigilanza e controllo, ed il gestore aeroportuale ed i fornitori di servizi;
- PRESO ATTO** che la SOGEAOR S.r.L., gestore dell'aeroporto di Oristano ha trasmesso a questa Direzione Territoriale la proposta di Regolamento di Scalo prot. ENAC in data 11.12.2025 n. 0179561;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

È adottato il Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Oristano Fenosu, Edizione 1, Rev 0, del 19.09.2025, comprensivo dei suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

### **Art. 2**

Le attività aeroportuali eseguite dalla società di gestione e dagli operatori aeroportuali saranno svolte in conformità alle prescrizioni del suddetto Regolamento di Scalo.

La società di gestione e gli operatori aeroportuali sono responsabili della formazione del proprio personale in merito al contenuto dello stesso Regolamento di Scalo.

### **Art. 3**

La società di gestione al fine di assicurare nel tempo il sicuro e regolare utilizzo dell'aeroporto, qualora rilevi l'opportunità di effettuare modifiche al Regolamento di scalo, procederà alla loro predisposizione e proporrà all'ENAC Direzione Territoriale il nuovo testo per l'approvazione, secondo le previsioni della Circolare ENAC APT 19.

### **Art. 4**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca reato, l'inosservanza comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

I contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni e omissioni.

### **Art. 5**

La presente Ordinanza entra in vigore in data 22 Dicembre 2025.

**Art. 6**

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC.

**Art. 7**

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it).

La stessa, viene inoltrata al Gestore Aeroportuale SOGEAOR S.r.L. ai fini della massima diffusione tra gli Enti e tutti i soggetti operanti presso l'Aeroporto di Oristano Fenosu.

Cagliari 16.12.2025

Il Direttore

Dott. Roberto Solinas

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)